

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07263/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7263 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Germana Miele, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ministero Dell'Università e della Ricerca,
Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica
Amministrazione, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di
Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione Pnrr, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione -
Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott.
Filippo Serra, Dott.Ssa Maria Assunta Palermo, Capo Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione, Ufficio Scolastico Regionale per
L'Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna,

Direzione Generale, Dott. Bruno E. di Palma, Responsabile del Procedimento, Responsabile Dell'Istruttoria, Commissione Giudicatrice per L'Emilia-Romagna per la Prova Orale, Sottocommissione 2 per L'Emilia-Romagna per la Prova Orale, Tutti Gli Ambiti Territoriali Provinciali Dell'Emilia-Romagna, Ossia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, Parma Pi, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza Se, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anna Maria Belle', non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per l'annullamento e/o nullità

1) della votazione attribuita alla ricorrente a seguito della prova orale del concorso per docenti per la classe di concorso primaria, avente data 12/04/2025, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio ritenuto non sufficiente;

- 2) nonché del decreto di cui al prot. n. 323 del 15/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, con il quale veniva modificata e integrata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale ordinaria relativa alla scuola primaria su posto comune;
- 3) nonché del decreto di cui al prot. n. 329 del 17/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, con il quale veniva integrata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale ordinaria relativa alla scuola primaria su posto comune;
- 4) nonché del decreto di cui al prot. n. 343 del 23/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, con il quale veniva modificata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale ordinaria relativa alla scuola primaria su posto comune;
- 5) nonché dell'avviso di cui al prot. n. 16635 del 28/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, avente ad oggetto la convocazione degli ultimi candidati ammessi alla prova orale per i posti comuni nella scuola primaria, se inteso in senso escludente;
- 6) nonché di ogni elenco contenente i nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale per la regione Emilia-Romagna, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui è esclusa l'odierna ricorrente;
- 7) nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione degli impugnati esiti, ivi compresi quelli provvisori ove esistenti e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui sono intesi in senso escludente per la parte ricorrente;
- 8) di ogni altro ed eventuale elenco concernente il superamento della prova orale, nella parte in cui esclude l'istante;
- 9) nonché di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice;
- 10) nonché, ove esistente, di ogni graduatoria di merito e del relativo decreto di approvazione, ivi compresi i relativi allegati ed eventuali rettifiche e modifiche anche dal protocollo non conosciuto;
- 11) nonché di ogni bando o regolamento riferito al presente concorso, ove dovesse essere inteso in senso escludente per la parte istante;

12) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3060 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 2, allegato A e allegato B), se inteso in senso escludente;

13) nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 206/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'indizione dei bandi per l'accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente;

14) nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente;

15) nonché, nei limiti dell'interesse, ove occorra, del DPCM del 26 novembre 2024, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente;

16) nonché del decreto ministeriale n. 56/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3060”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MIELE GERMANA il 24\9\2025 :

Per l'annullamento e/o nullità

- 1) della nota di cui al prot. n. 24401 del 24/06/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, tramite cui sono stati consegnati all'odierna parte istante gli atti a seguito dell'istanza di accesso, ossia: il verbale della prova orale, la griglia di valutazione della prova orale e la traccia somministrata, con riferimento al Concorso docenti di cui al ddg. n. 3060/2024 per la classe di concorso primaria (EEEE) per la regione Emilia-Romagna;
- 2) nonché di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento consegnato alla parte ricorrente a seguito dell'istanza di accesso, se intesi in senso escludente;
- 3) nonché delle graduatorie di merito del concorso di cui all'oggetto per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 665 del 09/07/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente;
- 4) nonché di ogni eventuale rettifica della graduatoria per la classe e regione di interesse, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza Se e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per Le Politiche di Coesione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Giovanni Caputi
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, ai fini della delibazione del ricorso e della regolazione delle
spese di lite, che la parte ricorrente specifichi la ragione della impugnazione di
ciascuno degli atti indicati nel compendio impugnatorio, anche ai sensi di cui
all'art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, c.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai fini della delibazione del ricorso e della regolazione
delle spese di lite, che la parte ricorrente specifichi puntualmente e nel dettaglio la
ragione della chiamata in giudizio dei funzionari e dirigenti dell'Amministrazione
indicati in ricorso, anche al fine della regolazione delle spese di lite in caso di loro
estromissione;

Ritenuto di dover disporre la conversione del rito, considerato che il ricorso risulta
avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa ad interventi finanziati in
tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, ed è quindi sottoposto al rito ex
art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Ritenuto, infine, vista l'impugnazione delle graduatorie, che occorra disporre
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per
pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con
l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, ma con i diversi termini perentori
che vengono indicati di seguito: notifica entro giorni quindici dalla comunicazione
della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi
cinque giorni, rimanendo fermo il carattere perentorio ed a pena di improcedibilità
di entrambi i suddetti termini, sia quello della notifica sia quello del deposito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone il

mutamento del rito, l'integrazione del contraddittorio e le incombenze istruttorie di cui in motivazione e fissa udienza pubblica per la prosecuzione dello scrutinio del merito al 11 novembre 2026;

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO